

N. 5016-1/2016

Il Giudice

- Sciolta la riserva ed osservato che:
 - a) Il Giudice, in sentenza, ha espressamente posto a carico della parte soccombente le spese di giudizio e, soltanto per mera svista, in sede di liquidazione, non ha tenuto conto delle spese di CTP; omissione quest'ultima che rappresenta un evidente errore materiale (sul punto si veda Cass. SS.UU. 16415/2018).
 - b) Le spese suddette, rispetto a quanto documentato dalla parte istante, vanno peraltro ridotte alla minor somma onnicomprensiva di euro 600,00, compenso che appare più in linea con la liquidazione delle spettanze del CTU il cui compito deve ritenersi complessivamente più impegnativo;

p.q.m.

dispone che il punto 2 del dispositivo della sentenza n. 1160/2019 del Tribunale di Como sia sostituito dal seguente: "Condanna l'attore a rifondere la parte convenuta delle spese di giudizio che si liquidano in euro 800,00 per spese ed euro 5000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15, IVA e CPA come per legge".

Si comunichi.

Como, 19 Dicembre 2019.



Deposizione nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Onel 20 DIC 2019
IL CANCELLIERE

Il Giudice
Andrea Canepa